

COMUNE DI ARADEO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|------------------------------------|---|
| Verbale n. 30 del 02 dicembre 2022 | Parere in ordine alla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018. |
|------------------------------------|---|

L'anno 2022, il giorno 02 del mese di dicembre, il Revisore Unico dei Conti, dott. Carmelo Colangelo, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/10/2021 per il triennio 2021/2024, ha proceduto alla stesura per parere richiesto con riferimento al seguente oggetto: "Art. 67 CCNL 21.05.2018 " Disciplina delle risorse decentrate . Costituzione Fondo anno 2022".

Il Revisore

Premesso che

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato atto che

- il Fondo Risorse Decentrate, come previsto dall'articolo 67, primo comma del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;

Vista

- la Determinazione del Responsabile dell'Area (Reg. Gen. n. 423 del 15/11/2022), completa di allegati, in ordine alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Enti Locali 21 maggio 2018;

Dato atto che

- le risorse disponibili per il Fondo del salario accessorio per l'anno 2022 sono così ripartite:

| | |
|---|------------------------|
| Risorse stabili | Euro 210.243,20 |
| Risorse variabili | Euro 57.666,42 |
| Decurtazione stabile | Euro 11.741,00 |
| TOTALE Fondo parziale | Euro 256.168,62 |
| Applicazione art. 33 D.L. 34/2019 | Euro 20.417,41 |
| Totale risorse disponibili per il Fondo salario accessorio | Euro 235.751,21 |

Visti

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Considerato che

- l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

accertato

- che il Fondo 2022 non supera il limite stabilito dal Fondo Risorse Decentrate 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- che il Fondo per le Risorse Decentrate 2022, definito con la determinazione n. 423 del 15/11/2022 – Registro generale, è compatibile con le disposizioni legislative vigenti in tema di contenimento della spesa di personale, come attestato nella determinazione citata;
- che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 trovano allocazione negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dal Responsabile dell'area.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore contabile esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di determinazione n. 423 Reg. Gen. del 15/11/2022 relativa Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022.

Il Revisore contabile
Dott. Carmelo Colangelo

Documento firmato digitalmente

